

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno sabato 03/10/2020 alle ore 11:00 nella sede sociale dell'associazione "Incontriamo" in via Dante Alighieri, 37, 34078 Sagrado GO si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Cocus per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) breve relazione del presidente sulle attività correnti;
- 2) approvazione adeguamenti statutari obbligatori previsti dalla riforma del Terzo Settore;
- 3) varie ed eventuali;

Sono presenti personalmente Paolo Calligaris, David Cemic, Roneida Gega, Dario Marini e Ramona Avramescu.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'assemblea, dichiara l'assemblea dell'Associazione "COCUS" validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da segretario il sig. Dario Marini.

Il presidente illustra l'andamento del progetto Forever Young, in particolare sulla ripresa delle attività in aula e sulle misure anti-Covid obbligatorie.

In riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, il presidente dopo avere dato completa lettura dello statuto appositamente modificato in recepimento della nuova normativa di cui al D. Lgs. 117/2017, sentite le osservazioni dei presenti, illustrato nei dettagli il contenuto delle modifiche proposte, indice la votazione per l'approvazione del nuovo statuto.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto modificato.

Poiché non ci sono ulteriori argomenti di discussione e rilevato che sono stati approvati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione. Sagrado, 03-10-2020.

Il segretario

Il presidente

21 OTT. 2020

REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 696 vol. serie 3 Atti Privi
non autenticati.
Liquidati Euro ESENTI

IL FUNZIONARIO
Annunzio Poddersig

* firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ' FAMIGLIARE "COCÙS A.P.S."

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita con sede a Gradisca d'Isonzo (GO) , viale Trieste 203 l'associazione di promozione sociale di solidarietà famigliare nella forma di associazione non riconosciuta denominata "Cocùs A.P.S.", di seguito detta associazione. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D. Lgs. 117/2017, per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche, finalità civiche e di utilità sociale. Le attività svolte sono:

- organizzazione di servizi anche di vita quotidiana;
- attività educative/formative;
- tutela dei diritti delle famiglie;
- ogni altra attività culturale, sociale e solidale utile alla crescita della famiglia.

Le suddette attività sono svolte mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 alle seguenti lettere del D.Lgs. 117/17:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.
3. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale prevalentemente in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
5. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Allegato 1

REGISTRATO

al n. 696

Liquori

21 OTT. 2020

* firma su delega del Direttore Provinciale

Art. 3

Soci

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dall'Organo di amministrazione.
2. E' prevista l'ammissione come soci di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile. L'associazione non dispone limitazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa. Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per dimissioni volontari o gravi motivazioni. Fra i gravi casi che determinano la decadenza dei soci rientrano:
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione.In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
5. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.
6. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi presentando una richiesta scritta motivata. L'accesso ai dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati.

Art. 5

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività

di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore dei conti;

Art. 7 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. L'assemblea potrà svolgersi anche in modalità a distanza (ad es. videoconferenza) fatta salva la possibilità di identificare univocamente il socio partecipante.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera e altri sistemi di messaggistica precedentemente comunicati dai soci).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - determina la quota associativa a carico dei soci. La quota è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art.8 Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 membri. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo

previsto dallo statuto o dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, telegramma, fax). Le riunioni vengono verbalizzate dal Segretario.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'Organo di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. l'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;

- eleggere il vicepresidente con funzioni vicarie;

- assumere il personale;

- nominare il Segretario;

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel

programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci. La valutazione delle richieste di associazione avverrà entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione. In caso di rigetto il richiedente potrà presentare un ricorso al presidente che avrà un ulteriore periodo di 60 giorni per accogliere o rigettare l'istanza. Dalla data di accoglimento dell'iscrizione il nuovo socio dovrà attendere 60 giorni per poter esprimere il proprio voto.

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 4 e 7.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente dell'Organo di amministrazione più anziano di età.

Art. 10

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; -provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone all'Organo di amministrazione

entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone all'Organo di amministrazione entro il mese di marzo.

-provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; -provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione; -è a capo del personale.

Art. 11

Organo di controllo e revisore dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per un massimo di 5 volte.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13

Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.

3. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

4. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14

Bilancio

1. L'associazione deve redigere il *bilancio* annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 15

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 16

Scioglimento e liquidazione

1.- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

1. L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 17

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

– Letto, approvato e sottoscritto.

– Sagrado, 03/10/2020.

Il segretario



Il presidente

